

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 493-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE MANIERI)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994,
n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento
delle università

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
di concerto col Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		.
- della 1 ^a Commissione	»	7
- della 5 ^a Commissione	»	8
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	9
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

:

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, contiene un complesso di norme, inerenti a materie diverse, finalizzate al funzionamento dell'università ed aventi carattere d'urgenza.

Presentato per la prima volta il 21 dicembre 1993 dal Governo Ciampi, è ora alla sua terza reiterazione. Tra le disposizioni in esso adottate si segnalano anzitutto quelle relative all'assunzione e all'utilizzo dei lettori di lingua straniera. Si tratta di una delle questioni più delicate sulla quale si è sviluppato un approfondito dibattito e della quale si è occupata a lungo nella precedente legislatura la Commissione di merito della Camera dei deputati, anche sulla base di specifiche proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Attualmente il rapporto tra i lettori di lingua straniera e le università è regolato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da contratti di diritto privato a termine, non rinnovabili per più di un quinquennio e stipulati «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti», compito per il quale la legge 18 marzo 1958, n. 349, aveva previsto uno *status* pubblicistico ed un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e stabile. Occorre inoltre rilevare che le università, a fronte della carenza e della lacunosità della risposta istituzionale alla crescente domanda per l'insegnamento delle lingue straniere, hanno fatto ricorso in questi anni per i vari bisogni di conoscenza delle lingue all'unica risorsa immediatamente disponibile, ovvero ai lettori, assunti in base alla succitata normativa, determinando di fatto un'estensione ed un'intensificazione della surrettizia funzione docente dei lettori.

Inoltre, in deroga alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa a favore di un rapido ricambio, in linea con la concezione di fondo che in quella sede si ha del lettore, inteso per lo più come figura di scambio o di «informatore» socio-culturale della comunità linguistica di provenienza, le università, caricando la prestazione dei lettori di connotazioni più impegnative, hanno optato per il termine massimo di durata del rapporto consentito dalla legge.

In questo quadro si è sviluppato un rilevante contenzioso sia in ordine alla natura giuridica del rapporto che in relazione alla mancanza di chiarezza e trasparenza nelle procedure di reclutamento, non essendo prescritte per i rapporti di lavoro privatistico procedure selettive di tipo concorsuale.

Sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale che con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989 ha affermato l'illegittimità del limite di rinnovabilità oltre i cinque anni posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Infine si è registrato il pronunciamento della Corte di giustizia delle Comunità europee che, in data 2 agosto 1993, ha dichiarato tale limite in contrasto con il diritto comunitario che stabilisce oltre che la libertà di circolazione dei lavoratori, l'equità di trattamento dei lavoratori stranieri rispetto a quelli che nel proprio paese si trovano in analoghe condizioni d'impiego. Nella fattispecie, l'articolo 48, n. 2, del Trattato CEE «osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nel motivare la propria sentenza, ha precisato che:

a) i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti dell'insegnamento vanno stipulati a tempo indeterminato;

b) uno Stato membro può stipulare con i lettori di lingua contratti di lavoro a termine purchè al momento dell'assunzione ciò risulti richiesto da specifiche temporanee esigenze dell'insegnamento;

c) i contratti in questione possono essere risolti qualora vengano meno gli studenti frequentanti o i mezzi finanziari.

Si è reso quindi indispensabile l'adeguamento della normativa in materia ai principi enunciati dalla Corte e la conseguente revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione istruzione pubblica all'unanimità ha valutato con favore le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Esso prevede la istituzione da parte delle università di apposite strutture di ateneo per l'ordinato utilizzo dei collaboratori ed esperti di lingua madre e ne fissa i principi in coerenza con quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea.

Si stabilisce altresì l'assunzione per concorso e si individua nella laurea o in un titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere il titolo di accesso.

Si demanda infine alle università, nel rispetto della loro autonomia, la regolamentazione delle modalità di selezione, dei meccanismi di valutazione e di recesso, degli obblighi e dell'entità della retribuzione, nelle more del primo contratto collettivo.

In via transitoria si attribuisce priorità, ai fini dell'assunzione, ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-'93, in possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente si abroga il suddetto articolo.

* * *

Altra materia di grande rilievo, anche sociale, è quella toccata dalle disposizioni

contenute nell'articolo 8 che modificano talune controverse norme sul diritto allo studio universitario, introdotte con la manovra finanziaria per il 1994, a conclusione di un complesso iter parlamentare.

Esse riguardano:

a) l'autorizzazione alle università a derogare, per i contributi a carico degli studenti, dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) il mantenimento anche per gli anni accademici 1994-'95 e 1995-'96 del contributo suppletivo alle regioni di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che la legge finanziaria 1994 ha fatto salvo solo per l'anno accademico 1993-'94.

La Commissione, pur comprendendo le ragioni sottese al comma 1 dell'articolo in oggetto, rispondenti alla necessità urgente di permettere agli atenei di formulare i bilanci preventivi per l'anno accademico 1994-'95 secondo gli orientamenti già assunti in seguito all'emanazione e successiva reiterazione del decreto-legge in esame, ha sottolineato la delicatezza della materia che investe principi costituzionalmente garantiti: quello del diritto all'istruzione superiore da parte degli studenti meritevoli ancorchè privi di mezzi e quello dell'autonomia universitaria. Si è quindi sottolineato con preoccupazione il rischio che gli atenei, in presenza di risorse chiaramente insufficienti, conseguenti alle note ragioni di finanza pubblica e in mancanza di strumenti normativi che consentano un equilibrato esercizio dell'autonomia finanziaria, procedano a forme selvagge di autofinanziamento con costi inaccettabili che già ora pesano sulle famiglie e con le inevitabili conseguenze sul piano dell'equità sociale.

Per altro verso, si è rilevata la necessità di stabilire correttivi a livello nazionale per ovviare alle difficoltà che incontrano gli atenei posti nelle aree meno sviluppate del Paese che rischiano, in assenza di interventi adeguati, non solo di dover ridurre drasticamente i loro programmi di ricerca e di sviluppo, ma di essere privati delle garanzie

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessarie per l'effettivo esercizio dell'autonomia.

Dopo un dibattito che ha costituito una preziosa occasione di confronto sulla intera e complessa questione, la Commissione, a larga maggioranza, ha approvato emendamenti profondamente modificativi dell'articolo 8 del decreto. In essi si sottolinea l'assoluta eccezionalità della disposizione fissando che:

a) la deroga del tetto massimo stabilito per i contributi universitari dalla legge n. 537 del 1993 sia esplicitamente motivata e giustificata da ineludibili esigenze di organizzazione e strumentazione didattica e scientifica;

b) tale deroga è limitata al solo anno 1994-'95 e i contributi devono essere destinati unicamente al miglioramento delle strutture a disposizione degli studenti.

Analogo vincolo di destinazione si propone per i contributi e le tasse degli studenti, iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma, ubicati in sedi decentrate e per i quali si stabilisce l'accensione di appositi capitoli di bilancio.

* * *

L'articolo 9, contenente disposizioni relative agli organi di governo dell'università, e i successivi emendamenti presentati dal Governo hanno suscitato non pochi rilievi di carattere generale e di merito, che hanno portato alla proposizione di una diversa formulazione interamente sostitutiva e recante misure aventi requisiti di straordinarietà, in coerenza con la natura della decretazione d'urgenza.

In quest'ottica e nella considerazione che alcune università hanno escluso la partecipazione degli studenti dai consigli di amministrazione e dai senati accademici, il comma 1 dell'articolo 9, nella versione proposta dalla Commissione, riconosce che di tali organi fanno parte i rappresentanti degli studenti in misura non inferiore ad un decimo del numero complessivo dei componenti di ciascun organo.

Con i commi 3 e 4 s'introduce un importante stimolo all'esercizio dell'auto-

nomia da parte delle università, che registrano ritardi nella deliberazione dei loro statuti e regolamenti. Esse, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora non vi abbiano ancora provveduto, non potranno accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla legge n. 537 del 1993 e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331.

Si chiarisce infine che l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, non si applica ai consigli di amministrazione delle università, fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La Commissione, inoltre, rilevando gli aspetti negativi dell'assenza di una funzione centrale d'indirizzo nei confronti delle università e giudicando improponibile il ricorso, da qualche parte richiesto, allo statuto tipo, ha sollecitato il Governo, registrando l'impegno in tal senso del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla presentazione in tempi stretti di un disegno di legge, per il quale si richieda la cosiddetta «corsia preferenziale», sull'autonomia universitaria che segni i principi, i confini e le regole validi per tutti.

* * *

Il resto del provvedimento riguarda ulteriori disposizioni di carattere particolare e minuto.

Per quanto attiene all'autorizzazione all'Università di Roma «La Sapienza», di cui all'articolo 1, a rinnovare, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici assunti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1989, n. 127, per impellenti esigenze assistenziali del Policlinico «Umberto I», la Commissione, nel prendere atto che i suddetti contratti si trascinano dal 1989, rinnovati di anno in anno sulla base di ordinanze prefettizie, ha convenuto di estendere a due anni la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proroga degli stessi. Ciò al fine di porre le basi per una soluzione definitiva che il Governo s'impegna a ricercare nel quadro di un provvedimento di più ampio respiro che dia luogo all'inquadramento concorsuale del personale medico precario e definisca situazioni annose come quella dei collaboratori esterni dei policlinici universitari di Napoli.

L'articolo 2 inserisce, al comma 1, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria per i professori universitari disciplinata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, anche la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite. Il comma 2, riformulato dalla Commissione in un emendamento per ragioni formali di trasparenza legislativa, sopprime la disposizione recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario della stessa facoltà perchè in contrasto con l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi.

Gli articoli 3 e 4 forniscono interpretazioni autentiche per due leggi in materia di contratti e consulenze e di contributi previdenziali. La Commissione propone la soppressione dell'articolo 3 ritenendolo superfluo e comunque relativo ad un articolo di legge che risulta abrogato.

L'articolo 6 consente ai cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria d'isciversi alle università italiane.

L'articolo 7 comprende il titolo del diploma di laurea tra i requisiti culturali richiesti nell'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

La Commissione ha infine proposto l'aggiunta degli articoli 9-bis e 9-ter. Il primo riguarda l'autorizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario a riunirsi in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità. L'articolo 9-ter darebbe la possibilità alle università, qualora sia richiesto da esigenze di efficace organizzazione didattica, di attivare i corsi di diploma e le scuole di specializzazione anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ritenendo nel complesso che il provvedimento esaminato contiene disposizioni positive per il funzionamento delle università, si propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge con le modifiche risultanti dagli emendamenti accolti dalla Commissione.

MANIERI, relatrice

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERLINGIERI)

sul disegno di legge

6 luglio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando che l'articolo 9 del decreto-legge contiene criteri eccessivamente rigidi per la composizione dei consigli di amministrazione delle università, mentre tale materia dovrebbe essere riservata all'autonomia statutaria degli atenei.

su emendamenti

13 luglio 1994

La Commissione, esaminati gli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che l'emendamento 9.8, alla lettera *b*) del comma 2-*bis* contiene un elemento di rigidità nella composizione del senato accademico, che può essere in contrasto con l'autonomia statutaria delle università.

21 luglio 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 9.8 (nuovo testo), esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ROVEDA)

sul disegno di legge

5 luglio 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

(Estensore: PODESTÀ)

su emendamenti

20 luglio 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta, eccezion fatta per gli emendamenti 3.1, 3.2, 5.3 e 7.0.1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire le parole: «un anno» con le altre: «due anni».

1.7

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, anche in deroga ai limiti di cui al citato articolo 25».

1.0.1**Art. 2.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà».

2.1

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3**Art. 5.**

Al comma 2, sostituire le parole: «Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «In relazione alle esigenze di cui al comma 1».

5.7

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università mediante contrattazione collettiva a livello di singolo ateneo con le rappresentanze sindacali indicate dai soggetti interessati».

5.16

Al comma 3, sostituire le parole: «in servizio nell'anno accademico 1992-1993» con le seguenti: «in servizio nell'anno accademico 1993-1994».

5.5

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «annualmente» inserire le altre: «, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.».

5.9 (Nuovo testo)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso».

5.8

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato».

5.0.1

Art. 8.

Al comma 1, premettere le parole: «Limitatamente all'anno accademico 1994-1995,».

8.4

Al comma 1, dopo la parola: «particolari» inserire le seguenti: «e motivate».

8.6

Al comma 3, sostituire le parole: «anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996» con le altre: «per l'anno accademico 1994-1995».

8.5 (Nuovo testo)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sede decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonchè ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole».

8.1

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'università fanno parte rappresentanti degli studenti in misura non inferiore ad un decimo del numero complessivo dei componenti di ciascun organo; tali rappresentanti sono eletti dagli studenti dell'ateneo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità indicate con decreto del rettore.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata.

3. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331.

5. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

9.10

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare lo svolgimento delle riunioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.0.1 (Nuovo testo)**«Art. 9-ter.**

1. Per soddisfare peculiari esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge».

9.0.4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, e 26 aprile 1994, n. 249.

Decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

Articolo 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che essa si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Articolo 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica, e la riduzione del servizio per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motivi oggettivi, deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Articolo 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Articolo 8.

1. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Articolo 9.

1. La composizione dei consigli di amministrazione delle università e le modalità di scelta dei componenti sono stabilite dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il numero dei componenti non deve essere superiore a quindici;
- b) deve essere prevista la presenza di almeno due componenti in rappresentanza degli studenti;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) in nessun caso il consiglio di amministrazione può essere costituito in misura maggioritaria da componenti che ricoprano contemporaneamente cariche in altri organi di governo delle università.

2. Fino alla definizione degli statuti e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i consigli di amministrazione permangono nella precedente composizione. Sono fatte salve le deliberazioni adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTÀ - DINI - PAGLIARINI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI